



Comune di Civezzano

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 26.03.2019

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI CIVEZZANO: L.P. 4 AGOSTO 2015, N. 15 "LEGGE PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO", ART. 39, COMMA 2, LETTERE B), D), E), K); ART. 44, COMMA 4, E COMBINATO DISPOSTO ART. 112, COMMA 4, E ART. 44, COMMA 1.

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Ventisei**, del mese di **Marzo**, alle ore **20:30**, Sala Consiglio presso le scuole elementari di Civezzano, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, con l'intervento dei Signori:

Componente	Qualifica	Presenza
FACCHINELLI MATTIA	PRESIDENTE	Presente
DELLAI STEFANO	SINDACO	Presente
FORTAREL KATIA	CONSIGLIERE	Presente
BEBBER MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
CONCI NICOLETTA	CONSIGLIERE	Presente
CORRADINI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
DEMATTE' ADRIANO	CONSIGLIERE	Presente
DEMATTE' RENATO	CONSIGLIERE	Assente ingiustificato
FACCHINELLI UMBERTO	CONSIGLIERE	Presente
FIN VALERIA	CONSIGLIERE	Presente
FRONZA MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
GONELLA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
LUCHI MARIANO	CONSIGLIERE	Presente
PUEL PIO	CONSIGLIERE	Presente
SCHMID GIANLUCA	CONSIGLIERE	Presente
STENICO NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
ZAMBONI EMILIO	CONSIGLIERE	Presente
ZUCHELLI ANTONELLA	CONSIGLIERE	Presente
GARDELLI CLAUDIO	ASS. ESTERNO	Presente
Presenti: n. 16		Assenti: n. 2

Adunanza **Ordinaria** in **prima convocazione**

Partecipa e verbalizza il **VICE SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.sa **RIZZI MARTINA**.

Il **Facchinelli Mattia**, in qualità di **PRESIDENTE**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

Oggetto: Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Civezzano: L.P. 4 agosto 2015, n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio”, art. 39, comma 2, lettere b), d), e), k); art. 44, comma 4, e combinato disposto art. 112, comma 4, e art. 44, comma 1.

Il Relatore comunica:

- La Provincia Autonoma di Trento, a partire dal 2008, ha avviato un processo di aggiornamento della disciplina urbanistica provinciale. All'interno di questo processo di revisione, la Legge Urbanistica Provinciale 4 agosto 2015 n. 15, ha evidenziato la necessità di standardizzare alcune componenti fondamentali della disciplina urbanistica contenuta nei piani regolatori (definizioni, distanze, standard di parcheggio, ecc...).
- L'entrata in vigore del "Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale", approvato con D.P.P. 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg, e s.m.i. ha decretato di disporre l'aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso (07.06.18), termine recentemente prorogato al 31 marzo 2019 secondo l'art. 104 Comma 2 dall'aggiornamento del Regolamento sopracitato in data 9 giugno 2018.
- Oltre all'opportuno adeguamento al "Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale" sopra richiamato, l'Amministrazione Comunale intende procedere ad una ricognizione complessiva dei contenuti del PRG, circa i casi previsti all'art. 39 della Legge Provinciale 4 Agosto 2015 n. 15, ed all'art. 44 della medesima con particolare riferimento a:
 - 1) disamina delle richieste di inedificabilità ai sensi dei Commi 4 e 4bis dell'art. 45 della L.P. 4 Agosto 2015 n. 15 (variante non sostanziale ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera k, della L.P. 4 agosto 2015, n.15);
 - 2) disamina aree soggette a vincolo preordinato all'espropriazione ai sensi dell'art.48 della L.P. 4 Agosto 2015, n.15 (variante non sostanziale ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera d, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15);
 - 3) varianti di nuova previsione su aree di proprietà comunale per opere pubbliche o relative al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle aree di proprietà comunale con destinazione di interesse pubblico (variante non sostanziale ai sensi dell'Art. 39, Comma 2, lettere b e g-bis della L.P. 4 agosto 2015, n.15);
 - 4) correzione di errori materiali (art.44, comma 4, della L.P. 4 agosto 2015, n.15);
 - 5) varianti per adeguamento allo stato dei luoghi per realizzazione delle opere in previsione;
 - 6) varianti relative a cambio di coltura già approvati di aree a bosco in aree agricole (combinato disposto art.112, comma 4, e art.44, comma 1, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15).
- al fine di adeguare il vigente strumento urbanistico del Comune di Civezzano l'Amministrazione comunale è ricorsa all'apporto professionale di tecnici esterni competenti in materia incaricando, previo confronto concorrenziale, la Nova Agenzia S.r.l. con sede ad Arco, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 53, di data 23 aprile 2018, e contratto Rep. n. 18/2018 Atti Privati di data 8 maggio 2018;
- i tecnici incaricati hanno elaborato la documentazione di variante in stretto contatto e collaborazione con l'Amministrazione comunale e trasmesso la stessa in data 12 marzo 2019, sub ns. Prot. n. 2557, costituita da:
 - Relazione illustrativa della variante, comprensiva di valutazione preventiva del rischio idrogeologico, relazione di verifica usi civici, verifica standard urbanistici e verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica;
 - Norme di Attuazione - Testo di Raffronto;
 - Norme di Attuazione - Testo di Progetto;
 - Elaborati cartografici – di Raffronto
 - Elaborati cartografici – di Progetto
 - Elaborati cartografici per la valutazione del rischio idrogeologico del PGUAP
- date le caratteristiche della variante in oggetto, la stessa risulta configurabile di tipologia non sostanziale secondo quanto riportato dall'art. 39, comma 2, della Legge Urbanistica Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 che prevede, nei casi indicati dall'articolo stesso, l'applicazione della procedura semplificata destinata alle varianti non sostanziali ai sensi dell'art. 39, comma 3, in applicazione del quale *"...si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 37, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 37, comma 1. La struttura provinciale*

competente in materia di urbanistica valuta l'esigenza di indire la conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 37, in relazione all'importanza e alla complessità della variante. Se è indetta la conferenza si applicano i termini indicati nell'articolo 37, comma 5, 6, 7, 8 e 9, e nell'articolo 38. Se non indice la conferenza, la struttura si esprime sulla variante con proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della proposta di variante. Se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8."

- parallelamente alla presente variante, è in corso l'iter procedurale di una ulteriore Variante al PRG di Civezzano circa la modifica del Piano di Lottizzazione PL1, definito normativamente dalle NTA all'art. 74 "PIANI ATTUATIVI". Tale variante a firma dell'dott. Ing. Werner Acler, il cui deposito è registrato al Prot. n. 11135 del 19/11/2018 del Comune di Civezzano, non è ripresa in questa variante e segue un iter proprio.

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

ricordato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 11, di data 11 marzo 2015, è stata adottata definitivamente la Variante 2014 al Piano Regolatore Generale;
- la Variante 2014 sopra citata è stata approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1209 di data 20 luglio 2015;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3, di data 14 marzo 2018, è stata adottata definitivamente la Variante per Opera Pubblica al P.R.G. del Comune di Civezzano, ai sensi degli artt. 37 comma 8 e 39 comma 2 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. e i., inerente la "Realizzazione di parcheggio e riorganizzazione viabilità a servizio delle attrezzature scolastiche - pp. ff. 2618/6 e 2618/7 in C.C. Civezzano";
- la Variante per opera pubblica al P.R.G. del Comune di Civezzano è stata approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 630, di data 13 aprile 2018;

preso atto che l'Amministrazione Comunale intende adeguare il vigente Piano Regolatore Generale al Regolamento Urbanistico Provinciale approvato con D.P.P. 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg, e s.m.i., e contestualmente aggiornare i contenuti del medesimo in ordine ai seguenti aspetti:

- disamina delle richieste di inedificabilità ai sensi dei commi 4 e 4bis dell'Art. 45 della L.P. 4 agosto 2015, n.15 (variante non sostanziale ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera k, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15);
- disamina aree soggette a vincolo preordinato all'espropriazione ai sensi dell'art. 48 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 (variante non sostanziale ai sensi dell'art.39, comma 2, lettera d, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15);
- varianti di nuova previsione su aree di proprietà comunale per opere pubbliche o relative al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle aree di proprietà comunale con destinazione di interesse pubblico (variante non sostanziale ai sensi dell'art. 39 comma 2, lettere b) e g-bis, della L.P. 4 agosto 2015, n.15);
- correzione di errori materiali (art.44, comma 4, della L.P. 4 agosto 2015, n.15);
- varianti per adeguamento allo stato dei luoghi per realizzazione delle opere in previsione;
- varianti relative a cambio di coltura già approvati di aree a bosco in aree agricole (combinato disposto art.112, comma 4, e art.44, comma 1, della L.P. 4 agosto 2015, n.15);

visti gli elaborati di Variante a firma dell'Ing. Giovanbattista D'Ambros e dell'Ing. Dimitri Tagliasacchi, della Nova Agenzia S.r.l., costituiti da:

- Relazione illustrativa della variante, comprensiva di valutazione preventiva del rischio idrogeologico, relazione di verifica usi civici, verifica standard urbanistici e verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica;
- Norme di Attuazione - Testo di Raffronto;
- Norme di Attuazione - Testo di Progetto;
- Elaborati cartografici – di Raffronto
- Elaborati cartografici – di Progetto
- Elaborati cartografici per la valutazione del rischio idrogeologico del PGUAP

preso atto che al punto 13.5. della relazione di progetto si evince che la variante al Piano Regolatore Generale non è da sottoporsi a rendicontazione urbanistica di cui all'art. 3 bis del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29- 31/Leg "Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10" per i motivi nella stessa acclarati;

preso atto, altresì, che, in seguito a verifica effettuata attraverso il sistema cartografico informatizzato adottato dall'Amministrazione comunale, la variante non interessa variazioni di destinazione urbanistica su particelle di proprietà pubblica gravate da uso civico (Legge 16.06.1927, n. 1766) nel comune catastale di Civezzano;

vista la Legge Urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio" come da ultimo modificata con L.P. 16 giugno 2017, n. 3 ed il regolamento attuativo D.P.P. 19 marzo 2017, n.8-61/Leg "REGOLAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO PROVINCIALE in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)";

richiamato in particolare quanto disposto all'art. 39 della L.P.15/2015, ai sensi del quale:

“1. Le varianti al PRG sono adottate con il procedimento che regola la formazione del piano o con la procedura semplificata disciplinata dal comma 3, nei casi previsti dal comma 2.

2. Le seguenti tipologie di variante al PRG sono considerate urgenti o non sostanziali:

b) le varianti per opere pubbliche;

c) le varianti conseguenti alle sentenze di annullamento di provvedimenti aventi a oggetto specifiche previsioni urbanistiche;

d) le varianti che contengono la nuova disciplina a seguito della scadenza dei termini indicati negli articoli 45, relativo agli effetti degli strumenti urbanistici, 48, relativo ai vincoli preordinati all'espropriazione, e 54, relativo agli effetti dei piani attuativi;

e) le varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento;

f) le varianti previste dall'articolo 27, commi 4 e 6, relativi alla compensazione per vincoli sopravvenuti;

g) le varianti relative a specifiche previsioni corredate da accordi urbanistici;

g bis) le varianti relative al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune o dei propri enti strumentali;

h) le varianti previste dal titolo V, capo I, sezione II, relativa alla riqualificazione urbana ed edilizia;

i) le varianti conseguenti a patti territoriali;

j) le varianti conseguenti all'adozione di piani attuativi ai sensi dell'articolo 49, comma 4;

k) le varianti necessarie per disporre l'inedificabilità delle aree destinate all'insediamento, nei casi previsti dall'articolo 45, comma 4.

3. Per le varianti indicate nel comma 2 si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 37, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 37, comma 1. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica valuta l'esigenza di indire la conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 37, in relazione all'importanza e alla complessità della variante. Se è indetta la conferenza si applicano i termini indicati nell'articolo 37, commi 5, 6, 7, 8 e 9, e nell'articolo 38. Se non indice la conferenza, la struttura si esprime sulla variante con proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della proposta di variante. Se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8.

4. *Nella deliberazione di adozione delle varianti ai PRG sono espressamente indicate le motivazioni circa l'esistenza di una delle condizioni previste dal comma 2";*

preso atto quindi che a seguito dell'adozione preliminare della presente variante al PRG, la medesima dovrà essere resa pubblica mediante specifico avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale, all'albo pretorio e sul sito internet del Comune; dovrà essere effettuato il deposito per trenta giorni consecutivi di tutta la documentazione che compone la variante al PRG presso l'Ufficio Tecnico e la pubblicazione della medesima sul sito istituzionale, dando la possibilità a chiunque di presentare osservazioni in merito nel pubblico interesse; successivamente la variante al PRG, dopo aver eventualmente pubblicato per 10 giorni consecutivi l'elenco degli articoli delle norme di attuazione del piano interessati dalle osservazioni e le eventuali osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 37, comma 4, della L.P. 15/2015 s.m.i. e dopo aver acquisito il parere della struttura provinciale in materia urbanistica o in alternativa il parere della conferenza di pianificazione, dovrà essere adottata definitivamente dal Consiglio comunale, salvo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, ultimo periodo, della L.P. 15/2015 s.m.i. e successivamente approvata dalla Giunta Provinciale;

evidenziato che la variante al PRG che si intende adottare, per i motivi esposti in premessa, rientra a vario titolo nelle fattispecie previste all'art. 39 comma 2 della L.P.15/2015 ed all'art. 44 comma 4 e combinato disposto art. 112 comma 4 e art. 44 comma 1 della medesima Legge;

visto lo Statuto comunale;

visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma T-AA approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dalla Responsabile del Servizio Segreteria e servizi al cittadino ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma T-AA approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, prescindendo dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non risulta rilevante sotto il profilo contabile e/o finanziario;

con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Demattè A., Zamboni, Fin, Gonella) su n.16 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) di adottare la Variante al P.R.G. del Comune di Civezzano ai sensi degli artt. 37 e 39 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. e i., di adeguamento del PRG vigente al Regolamento urbanistico provinciale approvato con D.P.P. 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg, e s.m.i., e contestualmente aggiornare i contenuti del medesimo in ordine ai seguenti aspetti:
 - disamina delle richieste di inedificabilità ai sensi dei commi 4 e 4bis dell'art. 45 della L.P. 4 agosto 2015, n.15 (variante non sostanziale ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera k, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15);
 - disamina aree soggette a vincolo preordinato all'espropriazione ai sensi dell'art. 48 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 (variante non sostanziale ai sensi dell'art.39, comma 2, lettera d, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15);
 - varianti di nuova previsione su aree di proprietà comunale per opere pubbliche o relative al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle aree di proprietà comunale con destinazione di interesse pubblico (variante non sostanziale ai sensi dell'art. 39 comma 2, lettere b) e g-bis, della L.P. 4 agosto 2015, n.15);
 - correzione di errori materiali (art. 44, comma 4, della L.P. 4 agosto 2015, n.15);
 - varianti per adeguamento allo stato dei luoghi per realizzazione delle opere in previsione;
 - varianti relative a cambio di coltura già approvati di aree a bosco in aree agricole (combinato disposto art.112, comma 4, e art.44, comma 1, della L.P. 4 agosto 2015, n.15),

e costituita dai seguenti elaborati tecnici che, dimessi agli atti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Relazione illustrativa della variante, comprensiva di valutazione preventiva del rischio idrogeologico, relazione di verifica usi civici, verifica standard urbanistici e verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica;
- Norme di Attuazione - Testo di Raffronto;
- Norme di Attuazione - Testo di Progetto;
- Elaborati cartografici – di Raffronto
- Elaborati cartografici – di Progetto
- Elaborati cartografici per la valutazione del rischio idrogeologico del PGUAP

- 2) di dare atto che la variante al PRG rientra a vario titolo nelle fattispecie previste all'art. 39, comma 2, della L.P. n. 15/2015 (varianti urgenti o non sostanziali), come meglio descritto al punto 1), e come tale soggetta a procedura di adozione semplificata;
- 3) di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37, comma 3, della L.P. n. 15/2015 e s.m.i, la delibera di adozione della variante al PRG e tutta la documentazione tecnica che la compone, saranno depositati a libera visione del pubblico presso l'Ufficio Tecnico comunale e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Civezzano per 30 giorni previo avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale, all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, specificando che durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di presentare osservazioni in merito nel pubblico interesse;
- 4) di trasmettere, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.P. 15/2015 s.m. e i. contemporaneamente al deposito, l'adozione della variante al PRG del Comune di Civezzano al Servizio Urbanistica della P.A.T., ai fini dell'ottenimento della relativa valutazione tecnica nonché alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- 5) di incaricare l'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Civezzano di tutti gli atti esecutivi relativi alla presente deliberazione, in particolare di procedere alle incombenze relative al deposito ed alla pubblicazione di tutta la documentazione che compone la variante *de quo* e dell'avviso di deposito della stessa;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Demattè A., Zamboni, Fin, Gonella) su n.16 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del codice degli enti locali della Regione Autonoma T-AA adottato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.P. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29, all. 1, del d.lgs. n. 104/2010.

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione.

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell'opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- Certificazione iter di pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
FACCHINELLI MATTIA

Il Vice Segretario Comunale
RIZZI DOTT.SA MARTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).